



*Ministero dell'Industria del Commercio  
e dell'Artigianato*

29 MAG. 1998

Roma,  
Prot. n. 568238

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI  
SERVIZIO CENTRALE CAMERE COMMERCIO E UU.PP.I.C.A. - DIV. VIII

- AGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

LORO SEDI

- AI SIGNORI PREFETTI

LORO SEDI

e p. c. - Alle CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO SEDI

- Alle REGIONI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 3444/C

- All'UNIONE PROVINCE ITALIANE

- All'A.N.C.I.

- All'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

- A INFOCAMERE SEDE DI PADOVA E ROMA

- All'ISTITUTO TAGLIACARNE ROMA

**Oggetto: legge n.82 del 1994. Imprese di pulizia, partecipazione ad appalti pubblici.**

In relazione alle numerose segnalazioni e quesiti pervenuti in merito alla questione indicata in oggetto questo ministero ritiene di dover far presente quanto segue.

La classificazione delle imprese di pulizia in fasce per volume di affari - prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge n. 82 del 1994 e dall'articolo 3 del relativo regolamento di attuazione approvato con d.m. 7 luglio 1997, n. 274 - ha valore esclusivamente ai fini della partecipazione delle stesse imprese alle procedure di affidamento di servizi da attuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni secondo la normativa comunitaria, come esplicitamente affermato dalla stessa legge n. 82.



# Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

Ne discende ad avviso dello scrivente che l'iscrizione di una impresa di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane secondo le fasce di cui alla predetta normativa sia obbligatoria solo per quelle imprese che intendono partecipare alle procedure di affidamento di cui sopra.

Pertanto si ritiene che sia illegittimo il comportamento di quelle amministrazioni, o di altri soggetti, volto ad escludere dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di pulizia le imprese che non compaiano nelle fasce di classificazione (o compaiano nella prima fascia, corrispondente a 100 milioni di lire) anche per procedure che non ricadono nei vincoli della normativa comunitaria (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 per l'attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi).

La presente circolare viene inviata agli Uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato, perchè provvedano a darne comunicazione ai comuni delle rispettive circoscrizioni, nonchè ai Signori Prefetti che, da parte loro, potranno provvedere a darne comunicazione a tutti gli altri organismi pubblici di valenza territoriale.

La presente circolare, stante la generalità del tema trattato e l'interesse diffuso che la stessa riveste, viene pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il relativo testo viene inoltre inserito nel sito internet di questo ministero ove potrà essere reperito al seguente indirizzo: [www.minindustria.it](http://www.minindustria.it), nell'ambito delle pagine dedicate all'elenco dei servizi, direzione generale commercio assicurazione servizi, settore commercio, sotto la voce U.U.P.P.I.C.A., circolari.

IL MINISTRO  
(Pier Luigi Bersani)